



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

LAURA	TRICOMI	Presidente
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALESSANDRA	DAL MORO	Consigliere
SILVIA	VITRO'	Consigliere
LAURA	SCALIA	Consigliere

Limitazione della
responsabilità
genitoriale;
bigenitorialità;
ascolto dei minori

Ud. 17/12/2025 CC

R.G.N. 11146/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11146/2025 proposto da:

_____ rappresentato e difeso dagli avv.ti _____
e _____ , per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

_____ nella qualità di curatrice speciale dei minori _____
_____ nata a _____ il _____ ; _____ nato
a _____ il _____ , e _____ nata a _____ il _____
_____ per procura speciale in atti;

-controricorrente-

-nonché contro -

_____ rappres. e difesa dagli avv.ti _____ e
_____, per procura speciale in atti;



-controricorrente-

- e contro -

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Milano;

-intimato-

avverso il decreto di rigetto n. 1987/2024 – RG n. 111/2024, reso dalla Corte di Appello di Milano, pubblicato in data 11 novembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

██████████ e ██████████ - coniugi separati con verbale omologato del 23/12/2020 del Tribunale di Busto Arsizio, poi divorziati consensualmente con sentenza del 20/5/2022 del medesimo Tribunale – sono genitori dei minori ██████████ nata il 20/12/2013, e dei gemelli ██████████ e ██████████ nati il 24.12.2018, per i quali è stato deciso l'affido condiviso ai genitori.

Il Tribunale, nella causa per revisione delle condizioni separative in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa dal ██████████ l'11/2/2021, ampliava i tempi di frequentazione padre-minori, disponendone il collocamento a settimane alterne presso i genitori, e investiva inoltre i Servizi sociali del comune di ██████████ ██████████ dell'indagine sulle capacità genitoriali, disponendo una c.t.u. psicologica/psichiatrica sul nucleo familiare, con affido dei minori agli stessi Servizi sociali.

In pendenza di tale giudizio, nel luglio 2021, il padre rientrava nella ex casa coniugale, dalla quale si era trasferito al momento della separazione, ponendovi l'attuale residenza insieme ai figli; poco prima (1/6/2021), la ██████████ aveva infatti lasciato tale abitazione per



trasferirsi con la ex baby-sitter nel bilocale posto a [REDACTED] ove le stesse hanno poi abitato sino all'agosto 2022.

A seguito della sentenza di divorzio consensuale, pubblicata il 20.05.2022, il procedimento per la revisione delle statuizioni sui minori veniva interrotto per improcedibilità il 29/7/2022, poco prima del deposito della relazione di c.t.u, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, attesa la condizione, segnalata dalla c.t.u., *"di importante sofferenza psichica a carico dei minori"*.

Alla fine di agosto 2022, nella nuova casa materna di [REDACTED] il crescente malessere dei minori sfociava nel rifiuto violento della presenza della madre, descritto qualche mese dopo dalla seconda c.t.u., nominata dal T.M., che, nel settembre 2022, induceva il padre a trattenere con sé i figli presso la propria abitazione.

Con decreto provvisorio del 16/12/2022, il Tribunale per i Minorenni, pronunciando su un ricorso del [REDACTED] sentiti i genitori, limitava la loro responsabilità genitoriale, disponeva l'affido dei minori al Comune di [REDACTED] collocandoli presso il padre, incaricava i Servizi sociali di regolamentare i rapporti dei minori con la madre e attivare l'educativa domiciliare; veniva inoltre nominata la curatrice speciale e disposta c.t.u. psico-diagnostica.

Le relazioni dei Servizi sociali in atti avevano a quel tempo già individuato alcune "costanti" materne, tutte confermate dalla c.t.u, rilevando che la madre aveva evidenziato scarsa empatia e capacità di ascolto dei minori, necessitando di supporto e delega nella gestione dei figli, mentre era stata la baby sitter ad occuparsi di [REDACTED] ed [REDACTED] quale figura di supporto non solo pratico, ma anche emotivo ed affettivo, e si era affidata totalmente a lei, delegandole probabilmente non solo le cure, ma anche le decisioni educative, perdendo di vista i



figli, ed era diventata assente, rifiutante, maltrattante, punitiva e inoltre aveva rivolto le sue attenzioni alla stessa baby sitter.

Le relazioni dei Servizi sociali e della c.t.u. confermavano la circostanza della convivenza della madre con [REDACTED] a decorrere dall'aprile 2020, proseguita a giugno 2021 a [REDACTED] e poi a [REDACTED] su quest'ultimo punto, la c.t.u. metteva in evidenza *"che la bambina rievocava una serie di episodi che inconfutabilmente proverebbero la relazione tra la madre e la [REDACTED] - dormire insieme, bacio nel letto, crema spalmata dalla madre sulle parti intime dell'amica ..."*.

Tale relazione della c.t.u. escludeva sia che i minori fossero stati "plagiati" dal padre (privo delle caratteristiche personologiche di genitore "alienante"), sia che le caratteristiche materne fossero incompatibili con i racconti dei minori; le ragioni del rifiuto espresso verso la figura materna non venivano quindi ricondotte a dinamiche psicologiche disfunzionali effetto della condotta paterna, ma ai personali vissuti dei minori.

Il decreto definitivo in data 31/1/2024 del Tribunale per i Minori confermava così le statuizioni di cui al suddetto decreto provvisorio, la prosecuzione degli incontri madre-minori in spazio neutro e degli interventi in atto sia *"a favore dei minori"* (psicomotricità per [REDACTED] e [REDACTED] psicoterapia per [REDACTED] che *"dei genitori individualmente e per la terapia familiare"*, incaricando i Servizi di *"prevedere gradualmente e progressivi ampliamenti degli incontri madre/figli"* ma con facoltà di sospenderli *"qualora si rivelassero per i minori pregiudizievoli"*, nonché monitorare e raccordare tutti *"gli interventi terapeutici in atto, per lavorare in continuità e in sinergia con la rete dei professionisti già attivi"*.

Con decreto del 20/5/2024, la Corte d'Appello, pronunciando in via provvisoria sul reclamo della madre, confermava i provvedimenti del



Tribunale, rimodulandone alcune indicazioni, quali la prosecuzione degli incontri madre-minori in spazio neutro ma con incontri separati con ciascun minore (anziché con la triade) e l'avvio di un percorso psicoterapeutico (a favore dei minori, in atto vi era solo la psicomotricità) anche per i gemelli.

Con tale provvedimento la Corte del merito riteneva altresì *"imprescindibile"* che *"la reclamante lavori (...) per sciogliere i nodi tematici irrisolti nella relazione madre-figlia, primo dei quali il rapporto della reclamante con la Sig.ra [REDACTED]"*

A seguito del provvedimento della Corte d'Appello del 5/7/2024, che tra l'altro invitava i Servizi sociali ad *"attivare immediatamente altre forme di comunicazione tra la madre e i minori"* nonché delle note depositate dalla reclamante, i Servizi stessi riferivano, con relazione del 31/7/2024, che gli esiti degli avviati approfondimenti, effettuati attraverso singoli incontri con la psicologa, deponevano ancora per l'interruzione degli incontri madre - figli *"a fronte della ferrea reticenza dei minori e della sofferenza portata in colloquio"*.

Con il decreto definitivo dell'11/11/2024, emesso su reclamo della madre avverso il provvedimento del 31.1.2024 del Tribunale per i minorenni, la Corte d'Appello di Milano osservava che: i tre minori avevano iniziato ad esternare un rifiuto di vedere la madre in tenerissima età, correlandolo ad una narrazione dell'ambiente materno come caratterizzato da punizioni ed angherie ad opera della madre e della sua asserita fidanzata, reciprocamente autoalimentatasi fra i fratelli (il cui rapporto era caratterizzato dall'evidente predominio di [REDACTED] sui gemelli che riusciva ad orientare anche solo con lo sguardo); tale narrazione non aveva tuttavia trovato riscontro nel procedimento penale ex art. 572 c.p. a carico della madre, concluso con provvedimento di archiviazione il 4.08.2022; numerosi elementi emersi



durante il procedimento attestavano l'incapacità del padre di prendere le distanze dalla narrazione dei minori sulla "cattiveria" materna e di provare invece a ricondurre le ragioni profonde del disagio dei figli al dolore per la separazione dei genitori che entrambe le parti avevano gestito in termini non rispondenti al benessere dei figli; dal canto suo la madre, sempre secondo la c.t.u., faticava a mettersi in discussione per riconoscere che ci fossero state difficoltà relazionali tra lei e i figli, individuando piuttosto le "colpe" esclusivamente nell'atteggiamento del marito verso di lei e nel condizionamento dal predetto operato sui figli ai quali aveva detto che lei aveva una relazione con la [REDACTED] circostanza negata dalla [REDACTED] nei colloqui; a fronte di quanto fin qui evidenziato, risultava accertato che l'indubbia sofferenza dei tre minori, concretizzata nel loro rifiuto di vedere la madre, si configurava in [REDACTED] come "sofferenza reattiva" alla conflittualità del nucleo familiare (v. relazione della dott.ssa [REDACTED] del 5.09.2020), caratterizzata da emozioni costanti di rabbia e paura correlate alla relazione con la madre e alla separazione dei genitori, momento a partire dal quale anche la bambina collocava l'esordio del suo malessere (valutazione del 12.09.2022 della dott.ssa [REDACTED] anche la dott.ssa [REDACTED] nella c.t.u. agli atti, oltre a confermare l'assenza di eventi traumatici per [REDACTED] ed i fratelli, aveva evidenziato che *"la strategia della minore di non vedere la madre le consenta di non pensare a quanto ha perso e di sentire meno dolore e senso di perdita per la figura materna, accadute e presente nel passato e poi cambiata con l'arrivo dei gemelli, l'ingresso della baby sitter in casa e la separazione dei genitori"*; quanto ad [REDACTED] la c.t.u. aveva evidenziato che il disagio del minore, caratterizzato da difficoltà nella regolazione delle emozioni e del comportamento d'intolleranza alla frustrazione e non accettazione del contenimento, presentava un'intensità non giustificabile con le



punizioni asseritamente ricevute dalla mamma; anche [REDACTED] risultava compromessa, con evidente insicurezza e forte condizionamento ad opera dei fratelli ma, ciononostante, era l'unica dei tre bambini che aveva consentito alla lettura delle lettere della madre; il dato è importante in quanto induceva a ritenere che potesse essere più facilmente recuperata alla relazione con la madre tenuto conto del fatto che già la dott.ssa [REDACTED] aveva rilevato come la minore *"libera dall'influenza dei fratelli è apparsa aperta verso la madre e desiderosa di trovare una vicinanza con lei"*; conclusivamente l'analisi specialistica e le ulteriori risultanze processuali avevano dimostrato che alla base del rifiuto opposto dai minori alla madre c'era proprio il dolore per la perdita della figura materna in concomitanza con la separazione dei genitori; questo costituiva il punto di partenza per ogni ulteriore determinazione che andava conseguentemente indirizzata al recupero del rapporto madre-figli al fine di evitare che lo stato attuale di sofferenza dei minori evolvesse in disturbi psicoevolutivi e/o comunque ne compromettesse il sereno sviluppo; in ragione di ciò, a tutela esclusiva dell'interesse dei minori era necessario intervenire nuovamente sul progetto in corso che, nonostante l'intervento della stessa Corte d'appello attraverso i provvedimenti provvisori emessi in data 15.05.2024 e 1.07.2024, non aveva sortito alcun effetto in termini di riavvicinamento dei minori alla madre, considerando che già in data 20.06.2024 i Servizi sociali avevano comunicato alla madre la sospensione degli incontri con i minori all'esito di una decisione concordata con i terapeuti (di tale decisione la Corte non era stata informata); anche il successivo provvedimento della Corte emesso in data 1.07.2024, che prevedeva il coinvolgimento della madre nello spazio di terapia avviato presso il Servizio Tutela Minori per approfondire gli esiti dello spazio neutro e l'attivazione "immediata" di



altre forme di comunicazione tra madre e minori con lettere e videochiamate di saluto, aveva trovato attuazione con notevole ritardo, mentre non era nemmeno iniziato il percorso di psicoterapia per i gemelli, sebbene sul punto la decisione di rimandarne l'attivazione a gennaio 2025 fosse stata concordata con i genitori, in modo da consentire il mantenimento della presa in carico presso il centro "■ ■■■■■ nel generale contesto di stallo fin qui rappresentato non poteva non evidenziarsi che solo la ■■■■■ aveva saputo utilizzare costruttivamente gli ultimi mesi per fare importanti movimenti nella direzione indicata dalla Corte; la reclamante aveva infatti avviato un lavoro di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa ■■■■■ in aggiunta al percorso di terapia personale intrapreso dal 2021 con la dott.ssa ■■■■■ che stava seguendo; l'atteggiamento complessivamente tenuto dalla madre valeva dunque a dimostrare che i primi segnali raccolti dalla c.t.u., circa la sua capacità di mettersi in discussione stavano avendo un importante seguito che si reputava fondamentale per la buona riuscita degli interventi sul nucleo familiare; a fronte di ciò il padre appariva invece tuttora fermo nella sua posizione di genitore preferito dai figli, incapace di reali movimenti nella direzione del recupero della relazione madre/figli che solo a parole sembrava voler salvaguardare, e le cui evidenti fragilità personali, necessitavano di un lavoro adeguato attese le pesanti ricadute del suo assetto personologico sulla vita dei figli; infatti, dagli atti risultava unicamente la partecipazione del ■■■■■ ad una terapia familiare, nel difetto di un reale ed effettivo impegno di quest'ultimo teso ad accompagnare i figli al recupero della relazione con la madre, con la quale permaneva una elevata conflittualità rispetto alla quale tuttavia assumeva rilievo preminente il lavoro sul rapporto madre /figli per addivenire al riavvicinamento dei bambini alla mamma; tanto premesso, non poteva



essere accolta la richiesta della curatrice speciale, cui si era associata la difesa della [REDACTED] di valutare un eventuale collocamento comunitario dei minori, per il rischio, altissimo che un simile evento potesse comportare, nella fase attuale, pesanti effetti traumatici sui minori, compromettendo definitivamente la possibilità di ricostituire il loro legame con la madre; piuttosto, fermo l'affido dei minori al Comune, con le correlate limitazioni della responsabilità genitoriale delle parti, il progetto in essere andava integrato in termini stringenti così da imprimere precise direttive ai servizi sociali e tempi contingentati di attuazione; era quindi prevista l'immediata attivazione, nei tempi indicati in dispositivo, di una terapia sistemico-familiare, con la dott.ssa [REDACTED] e altri professionisti eventualmente individuati dai Servizi sociali, che prevedesse la partecipazione di entrambi i genitori e dei tre figli, con una cadenza di due volte al mese, con facoltà, ove rispondente all'interesse dei minori, di separare le sedute tra i genitori e [REDACTED] da quelle tra i genitori e i due gemelli (anche al fine di verificare il reale contributo del padre alla ricostituzione del rapporto madre/figli); occorreva altresì dismettere, per gli incontri madre/figli, lo spazio neutro che, per una serie di fattori concomitanti (da ultimo la delega alla baby sitter dell'accompagnamento dei minori alla lettura delle lettere della madre), non aveva dato alcun risultato; era da confermare la necessità di prosecuzione del percorso terapeutico per [REDACTED] e di attivazione del percorso psicoterapeutico per i gemelli, il cui inizio risultava previsto per gennaio 2025, nonché la prosecuzione/attivazione dei supporti terapeutici individuali per i genitori e dell'educativa domiciliare presso l'abitazione del padre con previsione, in futuro, dell'attivazione del medesimo intervento presso l'abitazione della madre una volta che ivi dovessero recarsi i minori,



con previsione di una apposita relazione al giudice tutelare incaricato della vigilanza.

ricorre in cassazione avverso il decreto dell'11.11.2024 con cinque motivi, illustrati da memoria. La curatrice speciale dei tre minori e resistono con distinti controricorsi, illustrati da memorie.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 315 *bis*, comma 3, c.c., degli artt. 473-*bis*.4 e 473-*bis*.6 c.p.c., nonché dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989, ratificata con L. 176/1991, e degli artt. 6 lett. b) e c) della Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con L. 77/2003, per aver la Corte omesso l'ascolto dei minori, disattendo il principio secondo cui il minore capace di discernimento ha diritto di esprimere la propria opinione in ogni procedimento che lo riguarda.

In particolare, il ricorrente lamenta che l'omesso ascolto dei minori non era sorretto da alcuna motivazione della Corte territoriale in ordine alla capacità di discernimento dei minori, nonostante le caratteristiche personologiche di quest'ultimi emerse dalla c.t.u. e dalle relazioni dei Servizi sociali.

Il motivo è inammissibile.

Com'è noto, in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 l. n. 219 del 2012, il d.lgs. n. 154 del 2013 ha introdotto l'espressa previsione dell'ascolto del minore in numerose disposizioni, provvedendo anche a delineare una, sia pure essenziale, disciplina generalizzata. In particolare, l'art. 315 *bis* c.c., ha enunciato in via generale il diritto del minore all'ascolto, il cui ambito applicativo è esteso a tutte le questioni e a tutte le procedure che lo riguardano, a prescindere dalla pendenza o meno di una vertenza giudiziaria.



L'art. 336 bis c.c., nella parte che qui rileva, prevede che «Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato..»

Al riguardo, il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici; al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni (Cass, n. 4595/2025; n. 32359/2024).

Tuttavia, l'obiettivo della migliore tutela del minore non si realizza, per i minori di età inferiore ai dodici anni, mediante la previsione di un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto, o della correlata necessità della giustificazione espressa delle ragioni dell'omessa audizione, poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni del giudice deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo. In questi casi, dunque: 1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento; 2) il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento



sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale; 3) il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva.

Alla stregua della suesposta normativa, se il minore non ha raggiunto l'età di dodici anni, il giudice deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento; la relativa valutazione è una valutazione di merito ma, se il giudice decide di non ascoltare il minore infradodicenne, e vi è espressa richiesta di procedere a tale incombenza, tale valutazione deve essere esplicitata nella motivazione del provvedimento che nega l'ascolto. Più precisamente, la motivazione non è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all'ascolto e il giudice non vi provveda (Cass., n. 32359/2024).

Inoltre, è stato osservato che l'ascolto del minore è disegnato dall'art. 315 *bis* c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare.

Si tratta di un diritto personalissimo, proprio della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo; costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (Cass., n. 437/2024; n. 6129 del 26/03/2015; Cass. n. 15365 del 22/07/2015; Cass. n. 13377 del 16/05/2023, in motivazione).

Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato (art 336 comma II c.c.). L'uso della



disgiuntiva “o” rende evidente che si tratta di due ipotesi distinte, e pertanto per ascolto manifestamente superfluo deve intendersi quell’attività che pur non arrecando danno agli interessi del minore, tuttavia non vi apporta alcun (ulteriore) beneficio.

Inoltre, in questa materia, in cui il miglior interesse del minore deve essere una considerazione primaria, non si può fare ricorso a degli automatismi, sicché si impone sempre una valutazione caso per caso, in modo da individuare la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore (Corte Cost. 29/05/2020, n. 102).

Invero, la circostanza che il minore sia stato ascoltato in primo grado non è sufficiente ad escludere che l’audizione debba essere rinnovata in secondo grado, perché l’ascolto del minore non è un adempimento burocratico, né una mera formalità di procedura ma, appunto, l’esercizio di un diritto. Si tratta, come sopra si diceva, di valutazione da fare caso per caso, tenendo conto della età del minore e del suo sviluppo evolutivo, nonché della sussistenza di eventuali circostanze sopravvenute, nella considerazione che la reiterazione dell’ascolto del minore, ove manifestamente superflua, o peggio diretta a veicolare istanze difensive delle altre parti, può nuocere ai suoi migliori interessi o comunque non essere preordinata alla loro realizzazione (v. Cass., n. 437/2024).

Nella specie, premesso che il ricorrente lamenta che i minori non siano stati sentiti in appello, anzitutto occorre evidenziare che: l’ascolto della minore infradodicenne [REDACTED] è avvenuto in primo grado nell’audizione protetta del 21.04.2022, come si evince dal provvedimento impugnato, ma non sono stati sentiti i minori gemelli, nati il 24.12.2018; l’ascolto della minore non è stato rinnovato in appello e non risulta formulata un’espressa istanza di audizione dei minori al riguardo.



Ora, va rilevato che, come sopra esposto, in mancanza di una richiesta specifica di ascolto dei minori in appello, indicante le ragioni del rinnovo dell'adempimento e la relativa rispondenza al miglior interesse dei minori, non sussiste un obbligo di motivare la mancata audizione; al riguardo, giova altresì evidenziare che, in maniera significativa, la stessa curatrice speciale dei minori ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del motivo, in quanto [REDACTED] era stata ascoltata da plurimi professionisti, dai servizi sociali, dagli psicologi, e dalla medesima curatrice speciale, mentre la doglianza in esame, in quanto generica, non risultava conforme agli interessi dei minori, consideratane l'età.

Non può dirsi quindi che la Corte non abbia motivato in ordine all'esercizio del diritto dei minori di essere ascoltati in secondo grado, pur se non ha esplicitamente preso posizione sul rinnovo dell'ascolto del minore, e tenendo conto della mancanza di un'espressa istanza.

Invero, da una valutazione complessiva dei fatti di causa si desume che l'omesso ascolto dei minori non abbia costituito una violazione causativa di nullità del decreto impugnato, perché nel corso del giudizio d'appello non sono emerse ragioni particolari che rendessero necessaria l'audizione per il migliore interesse dei minori, né il ricorrente ha addotto questioni nuove sulle quali l'ascolto richiesto potesse assumere rilievo.

Come detto, la stessa curatrice speciale, deputata ad esercitare una difesa del tutto conforme al miglior interesse dei tre minori, ha ritenuto non necessario l'ascolto dei minori ed, anzi, in mancanza di ragioni specifiche, foriero di possibili pregiudizi emotivi per gli stessi minori, considerando tutti i fatti di causa e tutti gli atti istruttori compiuti.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 6, lett a) della Convenzione di Strasburgo



del 25 gennaio 1996, ratificata con L. 77/2003, per non aver la Corte d'Appello verificato se disponesse di informazioni sufficienti per assumere una decisione conforme all'interesse superiore dei minori, e per aver omesso di valutare la necessità di acquisire "*informazioni supplementari*", nonostante la c.t.u. avesse suggerito una rivalutazione della situazione familiare e nonostante le relazioni dei Servizi sociali avessero espressamente evidenziato, nell'ambito del forte disagio psicologico dei minori nella relazione con la madre, la necessità di raccogliere ulteriori elementi.

Il motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti; la Corte d'appello ha ampiamente argomentato sulle varie relazioni di c.t.u. e Servizi sociali, delineando un progetto di riunificazione affettiva del nucleo familiare nell'interesse superiore dei minori e valorizzando la bigenitorialità.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt. 337 *ter*, primo e secondo comma, c.c., 117, primo comma, 2, 3, Cost., in relazione all'art. 8 Cedu, per aver la Corte d'Appello completamente omesso di effettuare un corretto ed equilibrato bilanciamento tra il diritto alla bigenitorialità e il principio del miglior interesse dei minori.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso di accertare e valutare, sulla base delle risultanze del caso concreto, quali fossero i preminenti interessi dei minori, finendo per affermare in modo aprioristico ed acritico che l'accesso degli stessi alla figura materna coincidesse automaticamente con il loro preminente interesse, omettendo in tal modo di declinare il diritto alla bigenitorialità in relazione alle effettive esigenze dei minori coinvolti.

Il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto storico decisivo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione alla mancata considerazione, da parte



della Corte d'Appello, della sofferenza certa e documentata dei minori nel rapporto con la madre, imponendo d'ufficio la ripresa degli incontri contro la loro volontà, in assenza di mutamenti significativi nella situazione familiare, disattendendo le risultanze istruttorie, i pareri dei servizi sociali e dei terapeuti.

Gli ultimi due motivi –esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi- sono inammissibili perché, anche in tal caso, diretti al riesame del merito. Invero, la Corte d'appello, contrariamente a quanto lamentato, ha effettuato il bilanciamento tra bigenitorialità e il miglior interesse dei minori, disponendo una pluralità di iniziative- coinvolgenti i Servizi sociali e vari professionisti specializzati- dirette a preservare il nucleo familiare, con la precipua finalità di superare le criticità emerse in ordine alla figura materna- sia nei rapporti con i figli che con l'ex marito nell'ottica dell'interesse dei figli- peraltro sottoponendo a critica e revisione le varie iniziative intraprese per avvicinare la madre ai figli (come per esempio gli incontri in spazio neutro) perché ritenute inidonee in concreto alla realizzazione della bigenitorialità.

Al riguardo, giova rilevare che l'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (Cass., n. 24876/2025).

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt. 5-bis, Legge 4 maggio 1983/184, 1, c. 3, 6, 7, 22, l. 8 novembre 2000, n. 328, per aver la Corte d'Appello incaricato i Servizi sociali *"di regolamentare gli incontri madre-figli al di fuori dello*



Spazio Neutro, con incontri singoli di ciascun minore con la madre e accompagnamento del padre, alla presenza almeno iniziale di un educatore con cadenza inizialmente mensile e facoltà di progressivo ampliamento", privando, in tal modo, gli stessi Servizi affidatari di qualsivoglia potere valutativo, ivi compreso il potere di sospendere o interrompere gli incontri, anche in presenza di un eventuale pregiudizio per i minori.

Il motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, avendo la corte territoriale, dopo l'esperimento di varie iniziative, tra cui proprio la sospensione degli incontri tra madre e figli promossi dai Servizi sociali delegati, ritenuto di intraprendere un progetto di riunificazione del nucleo familiare volto al rispetto della bigenitorialità, in conformità del miglior interesse dei minori.

Il motivo è altresì sostanzialmente generico, non esprimendo una critica specifica evidenziante la concreta contrarietà della statuizione impugnata all'interesse dei minori.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente nella somma di euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 dicembre 2025.

Il Presidente

Dott.sa Laura Tricomi

